

ALLEGATO 1 - DELIBERAZIONE  
CONSIGLIO N° 17 DEL 28.06.2017

<b>STATUTO della Società a Responsabilità limitata COSMARI SRL</b>	<b>STATUTO della Società a Responsabilità limitata COSMARI SRL</b>
<b>CAPITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO –</b>	<b>CAPITOLO I DENOMINAZIONE – SEDE – DURATA – OGGETTO –</b>
<p style="text-align: center;"><b>Articolo 1- DENOMINAZIONE</b></p> <p>1. E' costituita la società a responsabilità limitata denominata "COSMARI SRL – Società a Responsabilità limitata".</p> <p>2. La società è a totale capitale pubblico ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 18.8.2000 n. 267.</p>	<p style="text-align: center;"><b>- Articolo 1- DENOMINAZIONE</b></p> <p>E' costituita la società a responsabilità limitata, a totale capitale pubblico, denominata "COSMARI SRL – Società a Responsabilità limitata". Detta società costituisce un modello organizzativo in house providing per la gestione di servizi pubblici locali da parte degli Enti Locali Soci diretti e indiretti.</p>
<p style="text-align: center;"><b>-Articolo 2- SEDE</b></p> <p>1. La sede è in Tolentino, Località Piane di Chienti.</p> <p>2. Ai sensi di legge potranno essere istituiti succursali, uffici di direzione, filiali, uffici di rappresentanza, agenzie, depositi ed ogni altra unità di attività e punti di contatto con l'utenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>-Articolo 2- SEDE</b></p> <p>1. La sede è in Tolentino, Località Piane di Chienti.</p> <p>2. L'organo di amministrazione potrà deliberare la istituzione e la soppressione di succursali, stabilimenti, depositi, uffici di direzione, agenzie e rappresentanze in qualunque località della Repubblica.</p> <p>Il domicilio dei Soci, degli Amministratori e dell'Organo di Controllo per le comunicazioni ed i loro rapporti con la Società, si intende quello che risulta dai libri sociali</p>
<p style="text-align: center;"><b>-Articolo 3- DURATA</b></p> <p>1.- La durata è fissata al 31 dicembre 2050, salvo proroga o anticipato scioglimento.</p>	<p style="text-align: center;"><b>-Articolo 3- DURATA</b></p> <p>La durata è fissata al 31 dicembre 2050, e potrà essere prorogata per deliberazione dell'Assemblea, restando in tal caso escluso il diritto di recesso dei soci.</p>
<p style="text-align: center;"><b>-Articolo 4- OGGETTO</b></p> <p>1. La società svolge la propria attività nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza e realizza la parte prevalente della propria attività in favore degli enti pubblici che la controllano.</p> <p>La società ha come scopo primario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata</p> <p>In particolare la società ha ad oggetto le seguenti attività con finalità pubbliche, strettamente connesse con il perseguimento degli interessi delle comunità amministrative dai soci:</p> <p>a) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione nel bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata, delle attività di</p>	<p style="text-align: center;"><b>-Articolo 4- OGGETTO</b></p> <p>1. La società svolge la propria attività nel rispetto dei fondamentali principi di efficienza, efficacia, economicità e trasparenza.</p> <p>La società ha come scopo primario la gestione del ciclo integrato dei rifiuti urbani, ivi compresa l'igiene urbana, nell'ambito territoriale ottimale (A.T.O. n. 3) della Provincia di Macerata</p> <p>In particolare la società ha ad oggetto le seguenti attività con finalità pubbliche, strettamente connesse con il perseguimento degli interessi delle comunità amministrative dai soci:</p> <p>a) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione nel bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata, delle attività di raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilati;</p>

raccolta, raccolta differenziata, trasporto, recupero dei rifiuti urbani e assimilati;

b) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione delle attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata e nell'unica area di raccolta individuata, così come definita dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 coincidente con il medesimo bacino provinciale;

c) la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata;

d) il coordinamento la realizzazione e la gestione, per conto degli Enti soci, degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del DLG 152 nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto o non siano individuabili;

e) il coordinamento degli interventi di recupero ambientale delle aree degradate derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui sopra;

f) le attività di bonifica dei siti inquinati per conto degli Enti soci o anche di terzi nel quadro della propria attività imprenditoriale, ai sensi del D.M. 471/99;

g) attività connesse e/ collegate e/o strumentali allo svolgimento delle attività indicate alle lettere precedenti, anche al di fuori del bacino provinciale, ferma l'attività prevalente nei confronti dei soci e fermo il rispetto dei principi che consentono il permanere dell'affidamento In house providing.

La società, inoltre, potrà provvedere a:

- l'esecuzione di servizi, lavori e forniture nel settore della gestione dei rifiuti;
- l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006;
- la fornitura di ogni altro servizio inerente i settori dell'igiene urbana e ambientale, della pulizia meccanica e manuale di strade e superfici comunali, della pulizia di caditoie e fognini, della raccolta, del trasporto, del trattamento e/o del recupero dei rifiuti urbani, ivi compresi i seguenti servizi speciali a richiesta: progettazione, gestione e vigilanza aree verdi, pulizia scarpate stradali, servizi di pulizia di aree utilizzate per manifestazioni pubbliche (raduni, concerti, fiere e mostre) nonché spettacoli viaggianti (circhi, luna park e simili), servizi di pronto intervento festivi, notturno, ecc. servizi relativi alla gestione del

b) l'organizzazione, la realizzazione e la gestione delle attività di smaltimento e trattamento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata e nell'unica area di raccolta individuata, così come definita dall'art. 2 della L.R. 12 ottobre 2009, n. 24 coincidente con il medesimo bacino provinciale;

c) la realizzazione e la gestione di impianti per il trattamento, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani ed assimilati prodotti nel Bacino di recupero e smaltimento della Provincia di Macerata;

d) il coordinamento, la realizzazione e la gestione, per conto degli Enti soci, degli interventi di messa in sicurezza e bonifica ai sensi del DLG 152 nel caso in cui i soggetti responsabili non abbiano provveduto o non siano individuabili;

e) il coordinamento degli interventi di recupero ambientale delle aree degradate derivanti da operazioni di smaltimento dei rifiuti di cui sopra;

f) le attività di bonifica dei siti inquinati per conto degli Enti soci o anche di terzi nel quadro della propria attività imprenditoriale, ai sensi del D.M. 471/99;

g) nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente per le società in house providing, per il raggiungimento dello scopo sociale la Società può compiere tutte le operazioni commerciali, amministrative, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, anche al di fuori del bacino provinciale, ritenute dall'Organo Amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale.

2. La società, inoltre, potrà provvedere a:

- l'esecuzione di servizi, lavori e forniture nel settore della gestione dei rifiuti;
- l'applicazione e la riscossione della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani di cui all'art. 238 D.Lgs. 152/2006;
- la fornitura di ogni altro servizio inerente i settori dell'igiene urbana e ambientale, della pulizia meccanica e manuale di strade e superfici comunali, della pulizia di caditoie e fognini, della raccolta, del trasporto, del trattamento e/o del recupero dei rifiuti urbani, ivi compresi i seguenti servizi speciali a richiesta: progettazione, gestione e vigilanza aree verdi, pulizia scarpate stradali, servizi di pulizia di aree utilizzate per manifestazioni pubbliche (raduni, concerti, fiere e mostre) nonché spettacoli viaggianti (circhi, luna park e

<p>territorio connessi alle esigenze di Protezione Civile per le conseguenze di eventi e calamità naturali, disinfezione, derattizzazione, demuscazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche, pulizia e gestione delle aree cimiteriali comunali e progettazione delle strutture di pertinenza, risanamento ambientale discariche abusive su aree pubbliche e private, noleggio gabinetti chimici, cancellazione di scritte su muri esterni degli edifici pubblici, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento di carogne animali, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento di materiale spiaggiato.</p> <p>- La valorizzazione energetica dei rifiuti urbani gestiti.</p>	<p>simili), servizi di pronto intervento festivi, notturno, ecc. servizi relativi alla gestione del territorio connessi alle esigenze di Protezione Civile per le conseguenze di eventi e calamità naturali, disinfezione, derattizzazione, demuscazione degli edifici pubblici e delle aree verdi pubbliche, pulizia e gestione delle aree cimiteriali comunali e progettazione delle strutture di pertinenza, risanamento ambientale discariche abusive su aree pubbliche e private, noleggio gabinetti chimici, cancellazione di scritte su muri esterni degli edifici pubblici, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento di carogne animali, pesatura, caricamento, trasporto e smaltimento di materiale spiaggiato.</p> <p>- La valorizzazione energetica dei rifiuti urbani gestiti.</p> <p>3. La società, sotto pena di grave irregolarità ex art. 2409 c.c., dovrà effettuare oltre 80% del suo fatturato nello svolgimento dei compiti alla stessa affidati dagli enti pubblici soci. La produzione ulteriore rispetto a tale limite di fatturato è consentita con soggetti terzi soltanto a condizione che la stessa permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attività principale della società.</p>
<p style="text-align: center;"><b>-Art 5-</b> <b>ALTRE ATTIVITA'</b></p> <p>2. La società provvede inoltre a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) relazionare annualmente alla Regione, all'ATA ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale;</li> <li>b) concludere accordi di programma, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la definizione e realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al servizio relativo alla gestione dei rifiuti;</li> <li>c) promuovere iniziative o campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, nonché corsi, incontri, seminari e/o convegni, in forma diretta, in collaborazione e/o in affidamento a soggetti specialistici, finalizzati ad elevare le conoscenze in materia di tutela ambientale con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti in favore dei propri dipendenti, del personale dei Comuni soci, dell'utenza e dei cittadini.</li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>- Art 5 -</b> <b>ALTRE ATTIVITA'</b></p> <p>1. La società potrà svolgere ogni servizio, anche strumentale, che gli Enti soci ritengano di dover affidare alla società.</p> <p>2. La società provvede inoltre a:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) relazionare annualmente alla Regione, all'ATA ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale;</li> <li>b) concludere accordi di programma, ai sensi del D.Lgs. 267/2000, per la definizione e realizzazione di opere, interventi, o programmi di intervento necessari al servizio relativo alla gestione dei rifiuti;</li> <li>c) promuovere iniziative o campagne di informazione, sensibilizzazione ed educazione ambientale, nonché corsi, incontri, seminari e/o convegni, in forma diretta, in collaborazione e/o in affidamento a soggetti specialistici, finalizzati ad elevare le conoscenze in materia di tutela ambientale con particolare riferimento alla corretta gestione dei rifiuti in favore dei propri dipendenti, del personale dei Comuni</li> </ol>

	soci, dell'utenza e dei cittadini.
<b>CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, QUOTE E RECESSO</b>	<b>CAPITOLO II CAPITALE SOCIALE, QUOTE E RECESSO</b>
<b>-Articolo 6- CAPITALE SOCIALE</b> 1. Il capitale sociale è di € 11.000.000,00 diviso in quote ai sensi di legge. 2. Le quote non sono cedibili fatto salvo quanto previsto nel successivo art. 10, e possono essere possedute esclusivamente dai Comuni della Provincia di Macerata ovvero dell'Ambito Territoriale ovvero dell'Area Vasta individuata dal legislatore. La qualità di socio viene acquisita unicamente mediante iscrizione nell'apposito libro soci e comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto della società. 1. Ciascun socio partecipa all'assemblea e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione. Le quote di partecipazione sono quelle detenute dal socio al momento della costituzione della Società	<b>- Articolo 6 - CAPITALE SOCIALE</b> 1. Il capitale sociale è di € 11.000.000,00 diviso in quote ai sensi di legge. 2. Le quote possono essere possedute esclusivamente dai Comuni della Provincia di Macerata ovvero dell'Ambito Territoriale ovvero dell'Area Vasta individuata dal legislatore. La qualità di socio viene acquisita unicamente mediante iscrizione nell'apposito libro soci e comporta l'accettazione incondizionata dell'atto costitutivo e dello statuto della società. Ciascun socio partecipa all'assemblea e vi esercita le prerogative di voto in misura proporzionale alle quote di partecipazione possedute.
<b>-Articolo 7- VARIAZIONE DEL CAPITALE</b> 1. Il capitale, nel limite in cui ciò non comprometta l'affidamento in house providing, può essere aumentato o diminuito con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria, purché sia rispettato il principio che la totalità delle quote sia in possesso esclusivo delle pubbliche amministrazioni locali come definite al precedente art. 6 .	<b>-Articolo 7- VARIAZIONE DEL CAPITALE</b> 1. Il capitale, nel rispetto dei limiti previsti per l'affidamento in house providing, può essere aumentato o diminuito con deliberazioni dell'Assemblea Straordinaria ai sensi degli articoli 2481 e seguenti del c.c..
<b>-Articolo 8- OBBLIGAZIONI</b> 1. La società, nel limite in cui ciò non comprometta l'affidamento in house providing, può emettere obbligazioni a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.	<b>-Articolo 8- OBBLIGAZIONI</b> La società può emettere obbligazioni a norma di legge, determinando le condizioni del relativo collocamento.
<b>-Articolo 9- RECESSO</b> Il socio nel limite in cui ciò non comprometta l'affidamento in house providing alla società, e nel rispetto della normativa di settore può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. I termini e le modalità per la determinazione del valore della quota per il recesso sono quelli previsti dall'art. 2473 c.c.	<b>-Articolo 9- RECESSO</b> Il socio può recedere dalla società nei casi previsti dalla legge. I termini e le modalità per la determinazione del valore della quota per il recesso sono quelli previsti dall'art. 2473 c.c. Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante pec o lettera inviata con raccomandata con ricevuta di ritorno inviata entro venti giorni dall'iscrizione nel Registro Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione

	<p>nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.</p> <p>Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio. L'organo amministrativo è tenuto a comunicare ai soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro venti giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.</p>
<p align="center"><b>-Articolo 10-</b> <b>CESSIONE DELLE QUOTE</b></p> <p>Nel caso in cui un socio, nel limite in cui ciò non comprometta l'affidamento in house providing, intenda trasferire tutte o parte delle proprie quote ad altro Comune dovrà, indicando il numero di quelle che intende trasferire, il loro valore, le eventuali modalità di pagamento ed il nominativo dell'acquirente, darne notizia mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al Presidente del Consiglio di Amministrazione il quale entro dieci giorni dal ricevimento della proposta deve comunicarlo ai componenti dello stesso ed a tutti i soci cui spetta l'esercizio del diritto di prelazione, entro 60 giorni, sulle quote cedute. Ove tutti i restanti soci esercitino il diritto di prelazione, le quote cedute verranno distribuite tra i soci proporzionalmente alle quote già possedute.</p>	<p align="center"><b>-Articolo 10-</b> <b>CESSIONE DELLE QUOTE</b></p> <p>Nel caso in cui un socio, nel rispetto dei limiti previsti per l'affidamento in house providing, intenda trasferire tutte o parte delle proprie quote a terzi soggetti pubblici, deve prima offrirle in vendita agli altri soci, i quali hanno diritto di prelazione per l'acquisto in proporzione delle rispettive partecipazioni. L'efficacia del trasferimento delle azioni o di parte di esse per atto tra vivi a titolo oneroso o gratuito è subordinata al rispetto delle disposizioni contenute nei paragrafi seguenti di questo articolo.</p> <p>L'offerta di vendita deve essere comunicata all'organo amministrativo, dall'interessato a mezzo pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nella quale deve essere indicato il numero di quelle che intende trasferire, il prezzo, le condizioni e modalità di pagamento e tutte le condizioni contrattuali del trasferimento, nonché le generalità complete del soggetto che si propone come avente causa.</p> <p>L'organo amministrativo entro venti giorni dovrà a sua volta con pec o lettera raccomandata con ricevuta di ritorno comunicare a tutti i soci, risultanti dal libro dei soci, l'offerta di vendita precisando i quantitativi riservati a ciascuno di essi in proporzione alla loro partecipazione al capitale.</p> <p>Il diritto di prelazione deve essere esercitato, a pena di decadenza, nel termine di 60 giorni dal ricevimento della proposta mediante</p>

	<p>comunicazione spedita a mezzo pec o raccomandata con avviso di ricevimento con la quale potranno altresì dichiarare di essere disposti ad acquistare anche le quote offerte agli altri soci che non abbiano esercitato il diritto di prelazione.</p> <p>La prelazione potrà essere esercitata unicamente per tutte le partecipazioni poste in vendita e non parzialmente. Ove tutti i restanti soci esercitino il diritto di prelazione, le quote cedute verranno distribuite tra i soci proporzionalmente alle quote già possedute. Qualora invece taluno dei soci non esercitasse la facoltà di acquisto, l'Organo Amministrativo offrirà al socio o ai soci che abbiano manifestato la loro disponibilità all'acquisto secondo criteri proporzionali e quel o quei soci potranno rendersene acquirenti entro venti giorni dalla predetta comunicazione mediante dichiarazione scritta indirizzata all'Organo Amministrativo stesso a mezzo pec o lettera raccomandata con avviso di ricevimento.</p> <p>Nel caso in cui non si raggiungessero adesioni per tutte le partecipazioni poste in vendita, l'organo amministrativo comunicherà senza indugio al socio alienante l'esito negativo e quest'ultimo potrà liberamente cedere a terzi, entro tre mesi dalla ricezione della comunicazione, le partecipazioni offerte in prelazione alle medesime condizioni.</p>
<p align="center"><b>CAPITOLO III GLI ORGANI DELLA SOCIETA'</b></p>	<p align="center"><b>CAPITOLO III GLI ORGANI DELLA SOCIETA'</b></p>
<p align="center"><b>-Articolo 11- SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO. GLI ORGANI</b></p> <p>Sono organi della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'Assemblea</li> <li>b) il Consiglio di Amministrazione</li> <li>c) il Presidente</li> <li>e) il Direttore Generale</li> <li>f) il Collegio Sindacale</li> </ul>	<p align="center"><b>Articolo 11- SISTEMA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO. GLI ORGANI</b></p> <p>Sono organi della società:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) l'Assemblea</li> <li>b) l'Organo di amministrazione</li> <li>c) il Presidente, ove nominato</li> <li>e) il Direttore Generale</li> <li>f) l'Organo di Controllo</li> </ul> <p>E' fatto divieto di istituire organi diversi da quelli previsti dalle norme generali in tema di società. E' fatto altresì divieto di corrispondere, ai componenti degli organi sociali di cui sopra, gettoni di presenza o premi di risultato deliberati dopo lo svolgimento dell'attività nonché di corrispondere trattamenti di fine mandato ai componenti degli organi sociali.</p>

	<p>Parimenti è vietato corrispondere ai dirigenti indennità o trattamenti di fine mandato diversi da quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza.</p>
<p align="center"><b>-Articolo 12- L'ASSEMBLEA</b></p> <p>1. L'Assemblea generale dei soci è costituita da tutti i soci. Le sue deliberazioni in conformità della Legge e dello Statuto obbligano tutti i soci ancorché assenti.</p> <p>2. Le Assemblee ordinarie e straordinarie sono tenute, di regola, presso la sede sociale, salvo diversa determinazione del Consiglio di Amministrazione, che può fissare un luogo diverso.</p> <p>3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.</p> <p>4. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga opportuno, ovvero a seguito di richiesta del Presidente o del Collegio Sindacale.</p> <p>5. La richiesta di convocazione e la convocazione debbono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.</p> <p>6. Nel rispetto e secondo le previsioni ed i presupposti indicati nel regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto, è fatta salva la facoltà di un socio di chiedere al Presidente del Consiglio di Amministrazione la convocazione dell'Assemblea per la discussione di un ordine del giorno dettagliatamente proposto. Il Presidente, in tal caso, avrà cura di provvedere ad una tempestiva convocazione assembleare.</p>	<p align="center"><b>-Articolo 12- L'ASSEMBLEA</b></p> <p>1 L'Assemblea è ordinaria e straordinaria. L'assemblea ordinaria deve essere convocata dall'organo amministrativo almeno due volte l'anno per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo; l'assemblea può inoltre essere convocata dagli amministratori ogni qualvolta sia opportuno. Gli amministratori devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale.</p> <p>2. L'Assemblea è convocata dal Presidente del CdA, se costituito, o dall'Amministratore Unico, presso la sede della Società, o altrove, purché nella Regione ove ha sede la società, nel luogo che sarà indicato nell'avviso di convocazione, con le modalità previste dalla legge.</p> <p>3. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata, oltre che nei casi e per gli oggetti previsti dalla legge, ogni qualvolta l'Organo di amministrazione ritenga opportuno, ovvero a seguito di richiesta dell'Organo di Controllo.</p> <p>4. La richiesta di convocazione e la convocazione debbono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.</p>
<p align="center"><b>-Articolo 13- MODALITA' DI CONVOCAZIONE</b></p> <p>1. L'Assemblea è convocata dal Presidente, mediante avviso comunicato ai soci almeno 10 giorni prima con lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo equivalente (fax, pec o telegramma). In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.</p> <p>2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e il luogo e i tempi in cui possono essere consultati i documenti relativi ai suddetti argomenti. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p>	<p align="center"><b>-Articolo 13- MODALITA' DI CONVOCAZIONE</b></p> <p>1. L'Assemblea è convocata dal Presidente del CdA, se costituito, o dall'Amministratore Unico, mediante avviso comunicato ai soci almeno 10 giorni prima con pec, lettera raccomandata A.R. o con altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. In caso di urgenza il termine può essere ridotto a 24 ore.</p> <p>2. L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo della riunione, l'elenco degli argomenti da trattare e il luogo e i tempi in cui possono essere consultati i documenti relativi ai suddetti argomenti. Nell'avviso può essere fissato il giorno per la seconda convocazione.</p> <p>3. Anche in mancanza di formale convocazione</p>

	<p>l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e ad essa partecipa la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. In ogni caso, dovrà essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte ai componenti degli organi amministrativi e di controllo non presenti.</p>
<p align="center"><b>-Articolo 14-</b></p> <p align="center"><b>RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</b></p> <p>1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c.</p> <p>2. I soci possono intervenire all'Assemblea a mezzo del Sindaco ovvero del legale rappresentante pro tempore ovvero di persona designata mediante delega scritta dal soggetto competente.</p> <p>Ciascun rappresentante dei Comuni esercita in Assemblea le prerogative di voto in relazione alle quote di partecipazione detenute dal Comune rappresentato.</p> <p>All'Assemblea è invitato a partecipare con facoltà d' intervento, senza diritto di voto, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e /o dell'ATA.</p> <p>3. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'assemblea non potrà essere inficiata per il fatto che alcuni degli intervenuti abbandonino l'adunanza. In ogni caso, affinché l'Assemblea sia valida, è comunque necessaria la presenza, anche per delega, di un numero di soci che rappresentino almeno i quorum deliberativi previsti dal successivo art. 16 in relazione al tipo di assemblea stessa. Ogni socio non può ottenere più di una delega da un altro socio. Compete a ciascun socio la facoltà di chiedere la verifica della validità dell'assemblea nel rispetto delle suddette condizioni.</p> <p>4. Qualora debba provvedersi alla nomina del Consiglio di Amministrazione o del suo Presidente l'Assemblea è convocata e presieduta dal Sindaco del Comune in possesso del maggior numero di quote o da un suo delegato.</p>	<p align="center"><b>-Articolo 14-</b></p> <p align="center"><b>RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA</b></p> <p>1. Ogni socio che abbia il diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'art. 2372 c.c. All'Assemblea è invitato a partecipare con facoltà d' intervento, senza diritto di voto, il Presidente dell'Amministrazione Provinciale e /o dell'ATA.</p> <p>2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea. Compete a ciascun socio la facoltà di chiedere la verifica della validità dell'assemblea nel rispetto delle suddette condizioni.</p>
<p align="center"><b>-Articolo 15-</b></p> <p align="center"><b>PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>1. La presidenza dell'Assemblea compete al soggetto che esercita le funzioni di rappresentanza legale della società e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente. Qualora né l'uno né gli altri</p>	<p align="center"><b>-Articolo 15-</b></p> <p align="center"><b>PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente, se nominato, o dall'Amministratore Unico.</p>

possano esercitare tale funzione, gli intervenuti designano a maggioranza assoluta dei soci e del capitale rappresentato il presidente fra i presenti.

2. L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, con il compito di redigere in forma sintetica il verbale che viene letto e approvato a conclusione dei lavori o all'inizio dell'adunanza successiva. Se lo ritiene opportuno l'Assemblea nomina due scrutatori, tra i rappresentanti dei soci presenti con il compito di accertare l'esito delle votazioni.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Gli interventi nel corso dell'Assemblea debbono essere registrati su supporto magnetico che restano a disposizione dei soci che ne richiedano, a loro spese, copia.

4. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un notaio. Ogni socio presente all'adunanza ha diritto all'integrale inserimento a verbale di sue dichiarazioni, pertinenti l'ordine del giorno.

5. I verbali delle adunanze sono raccolti in un apposito registro e sottoscritti dal Presidente, dal Segretario e dagli scrutatori.

L'Assemblea potrà svolgersi anche in più luoghi, contigui o distanti, audio o video collegati, con modalità delle quali dovrà essere dato atto nel verbale. In ogni caso, la partecipazione all'Assemblea può avvenire mediante strumenti di telecomunicazione.

2. L'Assemblea nomina un segretario con il compito di redigere in forma sintetica il verbale che viene letto e approvato a conclusione dei lavori o all'inizio dell'adunanza successiva.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal verbale, firmato dal Presidente, dal Segretario. Gli interventi nel corso dell'Assemblea debbono essere registrati su supporto magnetico che restano a disposizione dei soci che ne richiedano, a loro spese, copia.

4. Nei casi di legge o comunque quando il Presidente dell'Assemblea lo ritenga opportuno, il verbale viene redatto da un notaio. Ogni socio presente all'adunanza ha diritto all'integrale inserimento a verbale di sue dichiarazioni, pertinenti l'ordine del giorno.

5. I verbali delle adunanze sono raccolti in un apposito registro e sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

#### **-Articolo 16-**

##### **QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI**

1. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione, da indire entro i 15 giorni successivi alla prima, è valida qualunque sia la quota di partecipazione rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione alla Società dei soggetti presenti.

3. In ogni caso occorre la maggioranza assoluta delle quote per l'approvazione dello statuto e delle sue modificazioni, la ripartizione tra gli Enti delle rispettive quote di partecipazione, per l'aumento o la diminuzione del capitale, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, per l'approvazione dei piani industriali e dei relativi piani finanziari, per la nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione o di uno o più dei suoi membri, per ogni eventuale assunzione di servizi diversi dalla gestione in regime di

#### **-Articolo 16-**

##### **QUORUM ASSEMBLEARI E DELIBERATIVI**

1. In prima convocazione l'Assemblea è valida con la presenza dei componenti che rappresentino la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. In seconda convocazione è valida qualunque sia la quota di partecipazione rappresentata dagli intervenuti, purché non inferiore ad un terzo del totale.

2. Le deliberazioni sono validamente assunte con il voto favorevole dei componenti che rappresentino la maggioranza delle quote di partecipazione alla Società dei soggetti presenti.

3. In ogni caso occorre la maggioranza assoluta delle quote per l'approvazione dello statuto e delle sue modificazioni, la ripartizione tra gli Enti delle rispettive quote di partecipazione, per l'aumento o la diminuzione del capitale, per l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, per l'approvazione dei piani industriali e dei relativi piani finanziari, per la nomina e revoca dell'Organo di Amministrazione o di uno o più dei suoi membri e per promuovere azioni di responsabilità.

Qualora nelle prime due sedute non venga raggiunto tale quorum, nella terza seduta è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote

<p>privativa, per promuovere azione di responsabilità contro i componenti del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale o del Direttore Generale.</p> <p>Qualora nelle prime due sedute non venga raggiunto tale quorum, nella terza seduta è sufficiente la maggioranza assoluta delle quote presenti.</p> <p>4. Qualora l'Assemblea vada deserta per due volte consecutive in prima e in seconda convocazione, ovvero qualora non si riesca a raggiungere le maggioranze prescritte al fine di ottemperare agli obblighi e termini previsti dal presente statuto o da norme di legge, l'ATA ovvero l'Ente d'ambito territoriale o di area vasta competente per legge interviene con poteri sostitutivi nominando un commissario ad acta.</p>	<p>presenti.</p>
<p align="center"><b>-Articolo 17-</b> <b>SISTEMI DI VOTAZIONE</b></p> <p>1. Le delibere sono prese con votazione a scrutinio palese e per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale. Il voto è segreto quando le deliberazioni concernono persone e venga esercitata la facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione delle azioni da questa svolte.</p>	<p align="center"><b>-Articolo 17-</b> <b>SISTEMI DI VOTAZIONE</b></p> <p>Le delibere sono prese con votazione a scrutinio palese e per alzata di mano, a meno che la maggioranza richieda l'appello nominale.</p>
<p align="center"><b>-Articolo 18-</b> <b>COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>1. L'Assemblea detta gli indirizzi dell'attività della società e delibera nelle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) elezione dei Componenti del Consiglio di amministrazione;</li> <li>b) elezione del Collegio Sindacale e del suo Presidente;</li> <li>c) nomina del Direttore Generale sulla base di una proposta del Consiglio di Amministrazione;</li> <li>d) approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio;</li> <li>e) approvazione del Piano Industriale e le sue eventuali variazioni modificative e/o integrative;</li> <li>f) l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;</li> <li>g) approvazione del programma di interventi e del relativo piano finanziario per la gestione integrata del servizio di smaltimento rifiuti, che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire;</li> <li>h) determinazione della dotazione organica della Società;</li> <li>i) approvazione di regolamenti interni;</li> <li>j) partecipazione o costituzione di società</li> </ul>	<p align="center"><b>-Articolo 18-</b> <b>COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA</b></p> <p>1. L'Assemblea detta gli indirizzi dell'attività della società e delibera nelle seguenti materie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) nomina dei componenti l'Organo di Amministrazione;</li> <li>b) nomina dell'Organo di Controllo;</li> <li>c) nomina del Direttore Generale sulla base di una proposta dell'Organo di Amministrazione;</li> <li>d) approvazione del bilancio di previsione e del bilancio di esercizio;</li> <li>e) approvazione del Piano Industriale e le sue eventuali variazioni modificative e/o integrative;</li> <li>f) l'acquisizione e la dismissione di beni immobili;</li> <li>g) approvazione del programma di interventi e del relativo piano finanziario per la gestione integrata del servizio di smaltimento rifiuti, che deve indicare le risorse disponibili e quelle da reperire;</li> <li>h) indirizzi ed obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli</li> </ul>

<p>qualora normativamente consentito e nel rispetto del mantenimento dei presupposti dell'affidamento <i>in house providing</i>;</p> <p>k) nel rispetto delle disposizioni di legge la determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e dei compensi del Collegio Sindacale;</p> <p>l) revoca del Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale nelle ipotesi di legge;</p> <p>m) decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione per incompatibilità;</p> <p>n) proposta delle modificazioni da apportare allo statuto della Società;</p> <p>o) azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di amministrazione, il Collegio Sindacale e del Direttore Generale;</p> <p>p) revoca membri del Collegio sindacale per giusta causa;</p> <p>q) adozione di tutti quei provvedimenti per i quali il Consiglio di amministrazione faccia richiesta.</p>	<p>oneri contrattuali e delle assunzioni di personale;</p> <p>i) approvazione di regolamenti interni;</p> <p>j) partecipazione o costituzione di società qualora normativamente consentito e nel rispetto del mantenimento dei presupposti dell'affidamento <i>in house providing</i>;</p> <p>k) nel rispetto delle disposizioni di legge la determinazione delle indennità e del rimborso spese ai componenti del Consiglio di amministrazione e dei compensi dell'Organo di Controllo;</p> <p>l) revoca dei componenti l'Organo di amministrazione e del Direttore Generale;</p> <p>m) presa d'atto della decadenza dei componenti del Consiglio di amministrazione per incompatibilità;</p> <p>n) modificazioni da apportare allo statuto della Società;</p> <p>o) azioni di responsabilità;</p> <p>p) revoca membri dell'Organo di Controllo per giusta causa;</p> <p>q) adozione di tutti quei provvedimenti per i quali il Consiglio di amministrazione faccia richiesta.</p>
<p align="center"><b>-Articolo 19-</b>  <b>CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE:  COMPOSIZIONE, NOMINA</b></p> <p>1. Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Presidente della Società e da ulteriori 4 membri o diverso numero qualora così disposto da norme di legge.</p> <p>Salvo ulteriori e diverse incompatibilità ed inconfiribilità disposte dalla legge, possono essere eletti membri del Consiglio di Amministrazione compresi Presidente e Vicepresidente, tutti i cittadini in possesso dei requisiti soggettivi per l'elezione a Consigliere Comunali aventi adeguata e comprovata competenza.</p> <p>Gli amministratori sono assoggettati al divieto di concorrenza.</p> <p>2. I componenti del Consiglio d'Amministrazione restano in carica per 3 anni a far data dal quindicesimo giorno successivo alla loro nomina fino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica e, comunque, fino alla nomina dei successivi. L'incarico può essere rinnovato per una sola volta, qualora non diversamente disposto dalla legge.</p> <p>3. Qualora, per qualsiasi causa, venga a mancare uno dei componenti del Consiglio di amministrazione, l'Assemblea provvede alla sua sostituzione entro sessanta giorni dalla</p>	<p align="center"><b>-Articolo 19-</b>  <b>ORGANO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>1. La Società è amministrata da un amministratore unico o da un consiglio di amministrazione composto da 3 o 5 membri, compatibilmente con le norme vigenti in materia di società pubbliche e come determinato dalla Assemblea. Nel caso di consiglio di amministrazione, la scelta degli amministratori dovrà avvenire nel rispetto del principio di equilibrio di genere, assicurando che un terzo dei membri, arrotondato per eccesso, del consiglio di amministrazione sia individuato tra gli appartenenti al genere meno rappresentato.</p> <p>L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità ed autonomia stabiliti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti. Il venir meno dei requisiti determina la decadenza dell'amministratore.</p> <p>2. L'organo di amministrazione non può essere nominato per un periodo superiore a tre esercizi e scade alla data dell'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della sua carica. Gli amministratori sono rieleggibili per una sola volta. L'organo amministrativo non ricostituito nel termine di cui sopra è prorogato per non più</p>

<p>vacanza.</p> <p>4. L'Assemblea provvede alle surrogazioni dei consiglieri cessati dalla carica non appena si siano verificate le relative vacanze. I componenti del Consiglio di Amministrazione che surrogano consiglieri anzi tempo cessati dalla carica, esercitano le loro funzioni limitatamente al periodo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori. Nel caso in cui l'elezione del Consiglio di Amministrazione sia avvenuta mediante voto tra liste contrapposte, al Consigliere che cessa dalla carica subentrerà, fermo il rispetto dell'obbligo di genere, il primo dei non eletti nella stessa lista. Nel caso l'elezione sia avvenuta mediante voto su unica lista, l'Assemblea procederà alla surroga con voto a maggioranza.</p> <p>5. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti.</p> <p>6. La decadenza è pronunciata dall'Assemblea su proposta del Consiglio di Amministrazione.</p>	<p>di 45 giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di prorogatio l'organo può adottare esclusivamente gli atti di ordinaria amministrazione, nonché gli atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.</p> <p>3. In caso di Consiglio di Amministrazione, l'assemblea nomina il Presidente del CdA e, se lo ritiene, un Vice Presidente quale mero sostituto del Presidente per il caso di assenza o impedimento dello stesso, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.</p>
<p align="center"><b>-Articolo 20-</b></p> <p align="center"><b>ELEZIONE E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con votazione unica a scrutinio palese con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione, sulla base di una proposta contenente l'indicazione dei membri e sottoscritta da portatori di almeno un terzo delle quote.</p> <p>2. Nel caso di presentazione di più liste, i consiglieri verranno eletti con criterio proporzionale nel rispetto dei voti riportati da ciascuna lista.</p> <p>3. Nel caso di presentazione di una sola lista, ovvero di liste contrapposte una delle quali ottenga comunque voti pari ad almeno il 75% delle quote di capitale, all'unica lista ovvero, nel caso di liste contrapposte, alla lista che ottiene almeno il 75%, spetterà l'elezione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il meccanismo del voto di lista dovrà garantire il criterio di riparto tra generi, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge in materia.</p> <p>5. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato ai sensi dell'art. 2383 cod. civ. e sostituito a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia costruttiva presentata dai componenti che rappresentano almeno un terzo delle quote di partecipazione, approvata dall'Assemblea, con la maggioranza assoluta</p>	<p align="center"><b>-Articolo 20-</b></p> <p align="center"><b>ELEZIONE E REVOCA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <p>1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene con votazione unica a scrutinio palese con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione.</p> <p>2. Nel caso di presentazione di più liste, i consiglieri verranno eletti con criterio proporzionale nel rispetto dei voti riportati da ciascuna lista.</p> <p>3. Nel caso di presentazione di una sola lista, ovvero di liste contrapposte una delle quali ottenga comunque voti pari ad almeno il 75% delle quote di capitale, all'unica lista ovvero, nel caso di liste contrapposte, alla lista che ottiene almeno il 75%, spetterà l'elezione di tutti i membri del Consiglio di Amministrazione.</p> <p>4. Il meccanismo del voto di lista dovrà garantire il criterio di equilibrio di genere, prevedendo modalità di elezione e di estrazione dei singoli componenti idonee a garantire il rispetto delle previsioni di legge in materia.</p> <p>5. Il Consiglio di amministrazione può essere revocato ai sensi dell'art. 2383 cod. civ. il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta o del Presidente o di un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, fermo restando il voto dell'Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Il membro così revocato sarà sostituito dal primo dei non eletti</p>

<p>delle quote di partecipazione e con le modalità di elezione di cui ai commi che precedono.</p> <p>6. Può altresì essere revocato ai sensi dell'art. 2383 cod. civ. il singolo componente del Consiglio di amministrazione su proposta o del Presidente o di un numero di soci che rappresenti almeno un terzo del capitale sociale, fermo restando il voto dell'Assemblea con la maggioranza assoluta delle quote di partecipazione. Il membro così revocato sarà sostituito dal primo dei non eletti della lista di appartenenza del membro revocato. Ove l'elezione del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di una sola lista, il membro sarà sostituito dall'Assemblea entro 60 giorni.</p>	<p>della lista di appartenenza del membro revocato. Ove l'elezione del Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di una sola lista, il membro sarà sostituito dall'Assemblea entro 45 giorni.</p>
<p style="text-align: center;"><b>-Articolo 21-</b> <b>POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Al Consiglio di Amministrazione compete la nomina, tra i suoi membri, del Presidente e del Vice-Presidente.</li> <li>2. Il Consiglio di Amministrazione, sulla scorta degli indirizzi vincolanti ricevuti, dall'Assemblea dei soci esercita collegialmente i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Tale funzione è sottoposta al controllo dei soci così come previsto dal regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto. Gli Amministratori ottemperano tempestivamente alle disposizioni e ai rilievi formulati dalla Assemblea, assicurando la tempestiva adozione delle misure correttive indicate in riferimento a possibili squilibri economico-finanziari, al rispetto delle norme di legge sui vincoli di finanza pubblica, nonché a garantire la regolarità, l'efficacia, l'efficienza e la qualità dei servizi gestiti.</li> <li>3. Gli Amministratori, in caso di gravi o reiterate violazioni degli indirizzi ricevuti o di omissioni degli obblighi previsti dalla legge possono essere, previa motivata deliberazione assembleare, rimossi dall'incarico.</li> <li>4. Segnatamente l'Organo Amministrativo ha la facoltà di compiere atti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano demandati dallo Statuto o dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea, al Presidente o al Direttore Generale. Il Consiglio di Amministrazione inoltre provvede a: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) predisporre gli atti di cui alle lettere f), g), h), i), l), o), q) dell'articolo 18 del presente</li> </ol> </li> </ol>	<p style="text-align: center;"><b>-Articolo 21-</b> <b>POTERI DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'organo di amministrazione esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della società. Tale funzione è sottoposta al controllo dei soci così come previsto dal regolamento sulle modalità di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto. Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire deleghe di gestione ad un solo amministratore, salva l'attribuzione di deleghe al Presidente ove preventivamente autorizzata dall'Assemblea</li> <li>2. L'organo di amministrazione ha la facoltà di compiere atti utili e/o opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano demandati dallo Statuto o dalla legge alla competenza esclusiva dell'Assemblea, al Presidente o al Direttore Generale. L'organo di amministrazione provvede a: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) predisporre gli atti di cui alle lettere f), g), h), i), l), o), q) dell'articolo 18 del presente Statuto, al fine di consentire la successiva approvazione dell'assemblea;</li> <li>b) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;</li> <li>c) deliberare le assunzioni, anche a tempo determinato;</li> <li>d) deliberare sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;</li> <li>e) deliberare in merito ad eventuali incarichi professionali di consulenza, assistenza ed eventuale difesa giudiziale;</li> <li>f) proporre le modifiche da apportare alla Carta dei servizi, al contratto di servizio ed al regolamento sulle modalità di</li> </ol> </li> </ol>

Statuto, al fine di consentire la successiva approvazione dell'assemblea;

- a) dare esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea;
- b) deliberare le assunzioni, anche temporanee, nel rispetto della dotazione organica già approvata. Nei casi di motivata urgenza, il Consiglio di Amministrazione può deliberare assunzioni temporanee con l'obbligo di ratifica da parte della prima Assemblea utile.
- c) deliberare sulle azioni da promuovere o sostenere in giudizio;
- d) deliberare in merito ad eventuali incarichi professionali di consulenza, assistenza ed eventuale difesa giudiziale;
- e) determinare le contribuzioni annuali dei soci in base alle rispettive quote di partecipazione;
- f) proporre le modifiche da apportare alla Carta dei servizi, al contratto di servizio ed al regolamento sulle modalità di esercizio sul controllo analogo ed allo statuto della Società;
- g) nominare il segretario delle sedute;
- h) deliberare in ordine alla stipula di contratti, convenzioni e accordi di ogni tipo che vincolino la Società verso terzi, fatte salve le competenze del Direttore Generale nei limiti indicati nella lett. J) dell'art. 23.

5. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta scritta di 1/3 dei suoi componenti o secondo le modalità di cui alle previsioni indicate dal regolamento di esercizio del controllo analogo allegato al presente Statuto. Il Presidente ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

6. La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli amministratori, sindaci effettivi e supplenti, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno. Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed i sindaci effettivi in carica se nominati.

L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale. Il Consiglio delibera con almeno la presenza della metà più uno dei suoi componenti

esercizio sul controllo analogo ed allo statuto della Società;

- g) deliberare in ordine alla stipula di contratti, convenzioni e accordi di ogni tipo che vincolino la Società verso terzi, fatte salve le competenze del Direttore Generale nei limiti indicati nella lett. J) dell'art. 23.

3. Il Consiglio di Amministrazione è convocato e presieduto dal Presidente nella sede della società o in altro luogo, con pec, lettera raccomandata o con altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento da parte del destinatario, contenente l'indicazione degli argomenti da trattare, spedita almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima. La convocazione ha luogo quando il presidente ne ravvisi l'opportunità, oppure dietro richiesta scritta di 1/3 dei suoi componenti

4. La convocazione deve essere spedita a tutti gli amministratori, nonché all'Organo di Controllo Il consiglio si riunisce presso la sede sociale o anche altrove. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza formale convocazione, quando intervengono tutti gli amministratori e l'Organo di Controllo.

In caso di deliberazioni assunte con la forma dell'adunanza collegiale le adunanze e le relative deliberazioni sono valide con la maggioranza degli amministratori in carica. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

5. Il Direttore generale è tenuto a partecipare alle sedute, senza diritto di voto, in ottemperanza al successivo art. 23 punto 3 comma i), assumendo, se richiesto, la funzione di segretario.

6. Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che:

- a) siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della